

Prot. n. 053

Roma, 22/05/2024

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 22.05.2024 presso la VII Commissione della Camera dei Deputati sulla proposta di legge AC 1830 recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".

Onorevole Presidente, Onorevoli componenti della Commissione,

grazie per l'opportunità che ci è data di esprimere alcune considerazioni sulla proposta di legge AC 1830.

In linea generale, la CISL Scuola, pur non negando in modo pregiudiziale l'utilità e l'opportunità di un'approfondita riflessione sulle modalità con cui nella scuola si procede alla valutazione del comportamento, ritiene che un intervento circoscritto a tale ambito non possa essere di per sé risolutivo di problematiche complesse, nelle quali entrano in gioco fattori e dinamiche riconducibili solo in parte al contesto scolastico

Sempre in via preliminare, la CISL Scuola osserva come l'intervento su un tema così delicato come la valutazione degli alunni avvenga, ancora una volta, senza un pieno coinvolgimento del mondo della scuola, il cui apporto in termini di esperienza e competenza professionale potrebbe rivelarsi prezioso, e senza tenere nella dovuta considerazione i contributi che in materia possono venire dal pensiero pedagogico e dalle migliori esperienze didattiche.

Nel merito del provvedimento in esame, per la scuola primaria la sostituzione della attuale valutazione con "giudizi descrittivi", introdotta in regime derogatorio con il D.L. n. 22 del 2020 risalente al periodo pandemico, con una valutazione espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, pur rispondendo alla necessità di una formulazione più essenziale e chiara, tale da facilitare le comunicazioni con la famiglia, rischia di tradursi in una mera sostituzione della classificazione numerica con equivalenti espressioni verbali, segnando sostanzialmente il ritorno a una valutazione "sommativa". In sostanza un passo indietro verso modalità i cui limiti apparivano evidenti rispetto all'esigenza di un sistema valutativo compatibile e funzionale alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e dell'azione educativa.

Per la scuola secondaria la sfera su cui la proposta di legge concentra prevalentemente l'attenzione è quella del comportamento.

Sulla valutazione del comportamento, fermo restando che il rispetto delle regole è principio fondamentale per la convivenza in ogni comunità, appare piuttosto discutibile l'enfasi sanzionatoria da cui è pervasa la proposta di legge, quasi che l'inasprimento dei provvedimenti disciplinari potesse rivelarsi risolutivo a fronte di situazioni nelle quali i problemi di comportamento riflettono quasi sempre situazioni di disagio originate ben al di fuori delle mura scolastiche.

Nel merito, per quanto la previsione di non ammettere alla classe successiva, o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi, sia della secondaria di 1^a e 2^a grado, gli alunni con valutazione del comportamento inferiore a sei decimi possa risultare coerente con l'attuale cornice normativa, appare incongruente e meramente sanzionatoria la misura da adottare, nella scuola secondaria di 2^a grado, nei confronti di chi abbia un voto di comportamento pari a sei decimi, consistente nella sospensione del giudizio sull'ammissione alla classe successiva e nell'assegnazione di un elaborato critico da svolgere in materia di cittadinanza attiva e solidale.

Risulta inoltre incoerente, oltre che lesiva della libera scelta valutativa delle istituzioni scolastiche, la previsione, per la scuola secondaria di secondo grado, di poter attribuire il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico solo se il voto di comportamento sia pari o superiore a nove decimi. La valutazione del credito formativo, all'interno della relativa fascia, andrebbe infatti lasciata alla decisione delle singole istituzioni scolastiche, che nella propria autonomia già tengono in considerazione l'impegno, l'interesse, la partecipazione al dialogo educativo e ad attività scolastiche complementari ed integrative da parte degli alunni.

Infine, sempre in tema di provvedimenti assunti in relazione al comportamento, si ritiene che possa risultare particolarmente macchinoso, oltre a generare ulteriori aggravii in tema di obblighi di vigilanza e sicurezza, quanto previsto in ordine allo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche in caso di sospensione disciplinare dall'attività didattica superiore a due giorni.

Per quanto concerne le disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, la CISL Scuola ritiene che la stabilizzazione, l'aggiornamento e l'implementazione delle disposizioni che consentono, in determinate condizioni e requisiti di accesso, alle istituzioni scolastiche di adottare le metodologie didattiche differenziate Montessori, Agazzi e Pizzigoni possano contribuire a consolidare e valorizzare le opportunità offerte a chi intende scegliere per i propri figli un particolare e specifico percorso di crescita educativa e didattica. Al riguardo, si osserva che appare difficilmente spiegabile la limitazione alla sola scuola primaria, con esclusione della scuola dell'infanzia, per quanto riguarda la possibile attivazione dell'indirizzo Pizzigoni, con ciò che ne consegue anche per quanto concerne la formazione di livello universitario per tale indirizzo metodologico. La Scuola dell'Infanzia è parte integrante del metodo Pizzigoni, rivolto alla fascia 0-14 anni, metodo che assume fra l'altro l'obiettivo dell'apertura della scuola al territorio e la valenza trasversale dell'educazione civica.

Nel merito delle disposizioni in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico, la CISL Scuola ritiene che la previsione normativa di disporre, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di

una ulteriore somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa nelle ipotesi di reati commessi, e accertati con sentenza di condanna, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, possa considerarsi, oltre che incongruente rispetto alla finalità dichiarata, irrealistica e nei fatti impraticabile nelle concrete circostanze in cui potrebbero inquadarsi gli eventi ipotizzati, frutto molto spesso di contesti segnati da particolare disagio e degrado. Autorevolezza e decoro del personale scolastico, sia detto solo per inciso, si promuovono anzitutto assicurando al suo lavoro un più adeguato riconoscimento sul piano sociale, normativo e retributivo.

In conclusione, si ritiene fondamentale, al fine di assicurare un reale clima di benessere e tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, favorire quanto più possibile un pieno e fattivo coinvolgimento delle famiglie nella costruzione di un rapporto di consapevole e responsabile alleanza educativa. Si tratta di un aspetto che il provvedimento in esame, invece, non sembra prendere nella dovuta considerazione, pur trattandosi di un fattore che può risultare decisivo per l'efficacia di una strategia che punti a incentivare l'adozione di comportamenti improntati a correttezza e responsabilità.

Grazie per l'attenzione.


Ivana Barbacci
Segretaria generale Cisl Scuola